REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/163 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda il contenuto dei piani strategici della PAC

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([1]), in particolare l'articolo 117,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115, tra l'altro, per quanto riguarda determinati obblighi relativi alle definizioni, alle norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali («BCAA») e a determinati tipi di intervento, e ha introdotto un nuovo tipo di intervento nell'ambito dello sviluppo rurale. Tale regolamento ha modificato anche il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), in particolare per quanto riguarda determinati obblighi relativi al sistema di controllo della condizionalità.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione ([4]) stabilisce norme dettagliate sulla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC.

(3) L'articolo 31, paragrafo 5, e l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati dal regolamento (UE) 2025/2649, consentono agli Stati membri di effettuare pagamenti per impegni che rispettano le norme BCAA 2 e 9 in quanto non richiedono più che tali impegni vadano al di là di tali norme. Per motivi di completezza e comparabilità è pertanto opportuno imporre agli Stati membri, qualora decidano di effettuare pagamenti per impegni conformi ai requisiti di tali norme BCAA, di precisare nei piani strategici della PAC per quali requisiti possono effettuare pagamenti. Inoltre, poiché tali articoli, modificati dal regolamento (UE) 2025/2649, non prevedono più che il sostegno debba essere concesso per nuovi requisiti del diritto nazionale che vanno al di là dei requisiti del diritto dell'Unione per un periodo massimo di 24 mesi, anche tali elementi dovrebbero essere soppressi dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

(4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal regolamento (UE) 2025/2649, consente agli Stati membri di estendere da cinque a sette anni, nell'ambito della definizione di prato permanente, il periodo durante il quale una superficie deve essere utilizzata in modo continuativo per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio. Esso consente inoltre agli Stati membri di decidere che le superfici utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio e classificate come seminativi al 1º gennaio 2026 che non sono state arate, lavorate o riseminate con specie differenti di erba per un periodo di cinque o sette anni non debbano essere classificate come prato permanente. Al fine di garantire che i piani strategici della PAC contengano tutte le decisioni adottate dagli Stati membri per quanto riguarda la definizione di prato permanente, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per imporre agli Stati membri di fornire informazioni su tali decisioni relative alla definizione di prato permanente nei piani strategici della PAC.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).